



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 04/78-1 – 2017 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 63

del 14 febbraio 2018

Prot. Gen. n. 14976

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO:**

- che con ordinanza n.377/2007, è stata istituita la disciplina di sosta vietata con rimozione e validità 0-24 in entrambi i lati di via N. Arcangelo;
- che con ordinanza n.205/2010, è stata prevista l'installazione di un congruo numero di dissuasori di sosta sul lato mare di via Arcangelo nel tratto compreso tra il passo carrabile autorizzato al numero 841/2000 e l'intersezione con via Montanucci, posizionandoli parallelamente all'asse stradale sul margine del marciapiede;

- **PRESO ATTO:**

- della nota n.91747 datata 31 ottobre 2017, con cui il Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, propone una nuova regolamentazione viaria in via N. Arcangelo;
- della nota n.8704 datata 26 gennaio 2018, con cui un residente sollecita un intervento viario sulla strada in questione;

- **RITENUTO**, di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione pedonale e veicolare, accogliendo la proposta indicata dal Servizio Lavori Pubblici del comune;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 201717 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

ORDINA

Con effetto immediato:

1. VIA N. ARCANGELO, lato monte tratto compreso via Montanucci ed il primo civico presente nella via (secondo la direzione Roma-Grosseto):

l'installazione di un congruo numero di dissuasori di sosta, del tipo conforme al Regolamento d'Esecuzione del C.d.S., da posizionarsi parallelamente all'asse stradale realizzando un passaggio destinato ai pedoni, mantenendo la carreggiata con un'ampiezza non inferiore a mt.3,50;

2. VIA N. ARCANGELO, tratto a partire dall'intersezione con via Montanucci per mt.50,00 in direzione Grosseto:

- istituzione della disciplina viaria di senso unico alternato, posizionando il segnale di "Diritto di Precedenza nei sensi unici alternati" di cui alla Fig. II 45 art.114 a favore dei veicoli in uscita da via Arcangelo, ed il segnale di "Dare Precedenza nei sensi unici alternati" di cui alla Fig. II 41 art.110 a favore dei veicoli in entrata su via Arcangelo.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Soc. C.S.P. s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - b. al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - c. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Avv. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Primo Dirigente Avv. Pietro CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI